

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo

Testo unificato delle proposte di legge C. 136 Carlucci, e abbinata C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis.

NUOVO TESTO RECANTE MODIFICHE IN ATTUAZIONE PARERI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

(Finalità)

1. La Repubblica riconosce lo spettacolo dal vivo quale componente fondamentale del patrimonio culturale, artistico, sociale ed economico dell'Italia e dell'Europa, ed elemento qualificante per la formazione e per la crescita socio-culturale dei cittadini. Lo spettacolo dal vivo rientra tra le attività culturali previste dalla Costituzione, ed è riconosciuto dalla Repubblica quale elemento insostituibile della coesione e dell'identità nazionale e strumento centrale della diffusione e della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo, nonché fattore determinante per lo sviluppo dell'attività turistica nazionale.
2. In attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167 la Repubblica pone in essere le condizioni per assicurare forme di sostegno e di incentivazione alla musica in tutte le sue espressioni, al teatro, alla danza, al circo, allo spettacolo viaggiante, alle attività degli artisti di strada, allo spettacolo popolare e all'interdisciplinarietà dell'espressività, promuovendone lo sviluppo e la diffusione secondo i principi fondamentali di cui all'articolo 2.
3. La Repubblica attua gli interventi e realizza le iniziative necessarie alla promozione, allo sviluppo e alla diffusione dello spettacolo dal vivo sulla base dei principi della garanzia dei diritti e dell'interesse della collettività, del perseguimento dell'equilibrio, qualitativo e quantitativo, dell'offerta culturale e della diffusione dello spettacolo dal vivo su tutto il territorio nazionale nonché del riconoscimento e della tutela delle attività dei professionisti dello spettacolo dal vivo.
4. La Repubblica, nel rispetto della libertà dell'arte riconosciuta dalla Costituzione, garantisce il pluralismo e la libertà creativa ed espressiva, tutela la proprietà intellettuale, prevede misure di sostegno economico per gli artisti nei periodi di mancato lavoro e garantisce la libertà di accesso alle professioni artistiche, tecniche e amministrative dello spettacolo dal vivo, favorendo la qualificata formazione professionale.
5. Lo spettacolo dal vivo comprende le seguenti attività culturali: il teatro, la musica, la danza, il circo e lo spettacolo viaggiante ivi comprese le esibizioni degli artisti di strada e le diverse forme dello spettacolo popolare.
- 5.1 bis Sono lavoratori dello spettacolo quei soggetti che con abilità di natura artistica, che si possono manifestare con un'attività inventiva, un'interpretazione, un'esibizione, una particolare abilità fisica, una specifica personalità, o anche con una qualificata competenza tecnico-artistica, danno un apporto necessario e/o sostanziale alla realizzazione o alla miglior riuscita dello spettacolo.
6. Ai fini della presente legge le attività culturali elencate al comma 5 assumono la natura di spettacolo dal vivo quando sono compiute alla presenza diretta di pubblico nel luogo stesso dell'esibizione.

ART. 2

(Principi fondamentali)

1. La presente legge stabilisce i principi che sovrintendono all'azione pubblica in materia di spettacolo dal vivo, disciplinando forme di intesa e di coordinamento istituzionale tra lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni per organizzare la politica nazionale dello spettacolo e per favorire la partecipazione di risorse dei settori privato e privato-sociale.
2. Costituiscono principi fondamentali:
 - a) il prioritario interesse nazionale dello spettacolo dal vivo;
 - b) (il sostegno) l'azione in favore delle attività di produzione nazionali, in particolare della tradizione teatrale, musicale e di danza italiana del grande repertorio classico, moderno e contemporaneo, la valorizzazione della lingua italiana, la tutela dei suoi dialetti e degli idiomi delle minoranze linguistiche;
 - c) la promozione delle finalità sociali dello spettacolo dal vivo anche come strumento di relazione fra le culture e di interculturalità, di sostegno nelle aree del disagio fisico e mentale e di presenza negli istituti di prevenzione e di pena per favorire il recupero e il reinserimento sociale;
 - d) la radicata e diffusa presenza delle forme dello spettacolo dal vivo sul territorio per promuoverne pari opportunità di accesso da parte dei cittadini;
 - e) (il sostegno) l'azione in favore dei giovani autori e artisti e la promozione dell'innovazione artistica e imprenditoriale;
 - f) l'azione in favore delle strutture pubbliche e private dello spettacolo dal vivo, ivi inclusi i teatri tenda e le residenze di cui all'articolo 5, comma 1, lettera n), essenziale momento di aggregazione sociale, imprenditoriale e di fruizione multidisciplinare della proposta artistica e del tempo libero;
 - g) la presenza della produzione nazionale all'estero, anche mediante iniziative di scambi fra istituzioni e compagnie nazionali ed estere;
 - h) la promozione dell'insegnamento delle discipline artistiche e della conoscenza dei diversi settori dello spettacolo dal vivo nell'ambito del sistema nazionale di istruzione;
 - i) la promozione delle attività di spettacolo dal vivo e la diffusione dell'informazione ad esse relativa, attraverso la stampa e gli strumenti della comunicazione multimediale;



- j) l'attivazione di sinergie operative con la filiera cinematografica, con il turismo, con il patrimonio ambientale, con i beni culturali e demo-etno-antropologici per la costituzione di un sistema integrato di valorizzazione dell'immagine e dell'offerta culturali del Paese;
 - k) (la) l'azione in favore della tutela sociale dei professionisti del settore dello spettacolo dal vivo attraverso gli strumenti della previdenza e dell'assistenza sociale, in grado di compensare la natura aleatoria e precaria delle professioni artistiche;
 - l) la regolamentazione dell'attività di procuratore degli artisti professionisti e di organizzatore culturale;
 - m) la tutela e la conservazione della memoria dello spettacolo dal vivo;
 - n) la tutela della libera concorrenza nel mercato dello spettacolo dal vivo e il riconoscimento del ruolo svolto dagli operatori privati del settore;
 - o) la garanzia di un adeguato sostegno pubblico e di un'azione di incentivazione dell'apporto privato in favore delle attività e dei soggetti dello spettacolo dal vivo;
 - p) il riconoscimento dello spettacolo dal vivo quale strumento di riqualificazione di aree o zone a ridotto interesse turistico.
3. I principi fondamentali di cui al presente articolo (sono) possono essere attuati a valere, congiuntamente o alternativamente, sulla disponibilità di risorse pubbliche provenienti dal Fondo Unico dello Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, da altre risorse disponibili ai sensi della legislazione vigente e di futuri provvedimenti che verranno adottati in materia, oltre che dall'intervento economico delle Regioni e del sistema delle autonomie locali, e da risorse provenienti dal settore privato.

ART. 3

(Compiti dello Stato)

1. Le competenze statali in materia di spettacolo sono esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali, al quale spetta la contitolarità del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163. Il FUS assume il carattere di fondo di investimento pluriennale.
2. In attuazione dei principi fondamentali di cui all'articolo 2, il Ministro per i beni e le attività culturali:
- a) propone alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», gli indirizzi generali per il sostegno dello spettacolo dal vivo e, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, disciplina, con regolamento, l'accesso, le modalità e i criteri di attribuzione e di erogazione delle risorse del FUS ai soggetti di prioritario interesse internazionale e nazionale e di ulteriori risorse destinate al settore;
 - b) promuove, valorizza e sostiene la realizzazione e la diffusione delle attività dello spettacolo dal vivo nelle sue molteplici espressioni e in tutte le forme possibili di creatività, quale strumento per diffondere la conoscenza della storia culturale delle regioni, affinare e approfondire i diritti di cittadinanza, conservare la memoria e trasmetterla alle future generazioni;
 - c) favorisce la diffusione dello spettacolo dal vivo a livello europeo e internazionale, attivando rapporti di collaborazione e di interscambio per promuovere l'integrazione culturale tra i Paesi dell'Unione europea e del bacino del Mediterraneo e una migliore comprensione delle culture di altri Paesi;
 - d) promuove l'utilizzo di fondi dell'Unione europea e la partecipazione ad iniziative della Commissione europea per finanziare e sviluppare attività e manifestazioni culturali in Italia e all'estero, mediante la rete diplomatica e consolare e quella degli istituti italiani di cultura all'estero;
 - e) promuove e favorisce in relazione con i preposti uffici dell'Unione Europea, l'accesso ai fondi europei (dell'Unione Europea) da parte degli operatori del settore, avvalendosi delle strutture attualmente esistenti all'interno della Pubblica Amministrazione anche promuovendo l'istituzione di un portale informatico che consenta di utilizzare le informazioni relative disponibili per attività e manifestazioni culturali svolte a livello europeo e internazionale
 - f) favorisce un'adeguata politica di accesso al credito in favore (dei soggetti) delle imprese e degli operatori dello spettacolo dal vivo, anche avvalendosi dell'Istituto per il credito sportivo;
 - g) promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa con le piattaforme radiotelevisive pubbliche e private per destinare adeguati spazi di programmazione alle produzioni italiane ed europee dello spettacolo dal vivo e per riservare spazi di informazione specializzata al pubblico nel medesimo settore, anche attraverso la valorizzazione degli artisti italiani come ospiti e l'utilizzo di colonne sonore composte da autori italiani e registrate in Italia. Specifici obblighi di informazione, promozione, programmazione e produzione sono previsti dal contratto di servizio tra lo Stato e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
 - h) assicura la conservazione del patrimonio artistico nazionale dello spettacolo dal vivo e promuove la diffusione del repertorio classico del teatro greco e romano;
 - i) (prevede) promuove senza oneri aggiuntivi per l'erario, l'istituzione (istituisce) dell'Archivio nazionale dello spettacolo dal vivo al fine di conservare e diffondere la memoria visiva del patrimonio storico dello spettacolo dal vivo, anche attraverso le nuove tecnologie in sistema digitale, e realizza, presso l'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi, una banca dati della produzione musicale che raccoglie e conserva il patrimonio musicale italiano, comprensivo anche della musica popolare e dialettale e della canzone tradizionale.

ART. 4

(Compiti della Conferenza unificata)

1. Per l'attuazione dei principi fondamentali di cui all'articolo 2, e nell'ambito delle risorse finanziarie di cui alla presente legge, la Conferenza unificata esercita le seguenti funzioni:
- a) stabilisce la ripartizione del FUS tra la quota di competenza statale e la quota da attribuire alle regioni, nonché i criteri di utilizzo e la ripartizione tra le regioni del Fondo per l'innovazione e il sostegno dei giovani talenti di cui all'articolo 13 della presente legge;
 - b) promuove e coordina intese interistituzionali volte a favorire l'affermazione dell'identità culturale nazionale, regionale e delle minoranze linguistiche e il coordinamento nazionale e regionale delle procedure di definizione degli interventi, anche relativi alle iniziative direttamente assunte dagli enti locali;

ART. 5 (Compiti delle regioni)

1. Nell'ambito delle competenze istituzionali previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione e delle risorse disponibili a legislazione vigente, le regioni, secondo i criteri di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, concorrono all'attuazione dei principi fondamentali indicati all'articolo 2. In particolare, le regioni:

- a) nell'ambito della propria autonomia legislativa e amministrativa, definiscono un programma triennale degli interventi in favore della presenza, della promozione e della valorizzazione delle attività dello spettacolo dal vivo, tenendo presenti gli interventi effettuati, nel proprio ambito territoriale, dagli enti locali, dalle altre regioni e dallo Stato;
- b) gestiscono le quote del FUS loro attribuite per il sostegno delle attività dello spettacolo dal vivo di esclusivo interesse regionale e locale svolte da soggetti aventi sede legale nel proprio territorio, e favoriscono il sostegno di giovani autori e artisti e il rinnovamento della produzione artistica in concorso con lo Stato;
- c) concorrono con lo Stato, le province, le città metropolitane e i comuni al sostegno delle attività di prioritario interesse internazionale e nazionale laddove esistenti e riconosciute tali;
- d) svolgono, in collaborazione con l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS) e con il servizio «Listaspettacolo.it», di cui all'articolo 19, comma 7, il periodico censimento della domanda e dell'offerta di lavoro e delle potenzialità di nuova occupazione esistenti nel settore dello spettacolo;
- e) promuovono il turismo culturale, partecipando al coordinamento delle strategie di promozione territoriale a livello nazionale e internazionale, di informazione all'estero e di sostegno alle produzioni di qualità dello spettacolo dal vivo;
- f) concorrono alla tutela del patrimonio dello spettacolo dal vivo attraverso progetti di catalogazione e di conservazione di audiovisivi mediante forme di collaborazione in rete con l'Archivio nazionale dello spettacolo dal vivo, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera i);
- g) promuovono iniziative per agevolare l'accesso al credito, anche attraverso l'istituzione di fondi di garanzia, e attivano prestiti d'onore in favore dell'imprenditoria giovanile e femminile nel settore dello spettacolo dal vivo;
- h) definiscono, dopo aver acquisito le indicazioni delle province, delle città metropolitane e dei comuni, il piano regionale di costruzione, recupero, restauro, ristrutturazione, adeguamento tecnico e funzionale e conversione degli spazi, delle strutture e degli immobili destinati allo spettacolo dal vivo, ai fini di cui all'articolo 3;
- i) possono promuovere e stipulare protocolli d'intesa, anche attraverso la previsione di appositi finanziamenti, con la società RAI - Radiotelevisione italiana Spa per la divulgazione al pubblico delle programmazioni dello spettacolo dal vivo nell'ambito del proprio territorio, anche attraverso le testate giornalistiche regionali;
- j) possono istituire osservatori territoriali per la condivisione e lo scambio di dati e di informazioni sulle attività dello spettacolo dal vivo;
- k) verificano l'efficacia dell'intervento pubblico sul territorio rispetto ai risultati conseguiti, anche attraverso attività di osservatorio e di monitoraggio, in collaborazione e attraverso lo scambio di informazioni con l'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 7;
- l) anche con la partecipazione delle province, delle città metropolitane e dei comuni, direttamente e in concorso con lo Stato, promuovono e sostengono le attività dello spettacolo dal vivo, favorendo il consolidamento del loro rapporto con il territorio in base a criteri di trasparenza ed equità nelle procedure e nelle decisioni; le iniziative direttamente assunte o partecipate che rispondono ai suddetti criteri concorrono a sostenere lo sviluppo complessivo garantendo il necessario equilibrio tra manifestazioni, festival, eventi culturali e la crescita strutturale dello spettacolo dal vivo sul territorio;
- m) in collaborazione con le province, le città metropolitane e i comuni, promuovono la conoscenza della storia, delle tradizioni regionali e delle lingue locali attraverso scambi culturali nell'ambito dello spettacolo dal vivo;
- n) partecipano alle convenzioni triennali tra enti locali e soggetti pubblici e privati per la realizzazione e il sostegno di progetti triennali di produzione, di distribuzione e di promozione dello spettacolo dal vivo svolti all'interno di teatri storici, teatri municipali, auditorium e strutture polivalenti, quali forme di residenza destinate alle attività di teatro, danza e musica, ovvero all'interno di più strutture che, nell'ambito di un territorio definito, con carattere di continuità, assicurano il riequilibrio della presenza culturale e valorizzano la funzione dei luoghi di spettacolo quale strumento di aggregazione sociale;
- o) in concorso con gli enti locali riconoscono e sostengono l'attività musicale esercitata nei teatri tenda, come servizio offerto alla collettività per favorire la diffusione della musica popolare e di altre forme dello spettacolo dal vivo, come ulteriore sostegno all'attività produttiva e di promozione e formazione del pubblico;
- p) definiscono gli indirizzi generali ai quali le città metropolitane e i comuni devono attenersi per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio di circhi, parchi di divertimento e altre forme di spettacolo viaggianti.

2. Alle regioni spetta l'attuazione dei principi fondamentali della legislazione statale, attraverso l'emanazione o l'adeguamento di propri atti legislativi e regolamentari. In sede di prima attuazione, le regioni provvedono entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 6 (Compiti delle province, delle città metropolitane e dei comuni)

1. Nell'ambito delle competenze istituzionali previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione e delle risorse disponibili a legislazione vigente, le province, le città metropolitane e i comuni, secondo i criteri di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, concorrono con le regioni all'attuazione dei principi fondamentali indicati all'articolo 2.

2. In particolare, le province, le città metropolitane e i comuni:

- a) partecipano con le regioni alla definizione del programma triennale degli interventi in favore della presenza, della promozione e della valorizzazione delle attività dello spettacolo dal vivo;
- b) concorrono con le regioni al sostegno delle attività dello spettacolo dal vivo di esclusivo interesse regionale e locale svolte da soggetti aventi sede legale nel proprio territorio, e favoriscono il sostegno di giovani autori e artisti e il rinnovamento della pro



duzione artistica;

c) concorrono con lo Stato e le regioni al sostegno delle attività di prioritario interesse internazionale e nazionale laddove esistenti e riconosciute tali;

d) concorrono con le regioni al periodico censimento della domanda e dell'offerta di lavoro e delle potenzialità di nuova occupazione esistenti nel settore dello spettacolo;

e) partecipano con le regioni all'attuazione delle strategie di turismo culturale per la promozione territoriale a livello nazionale e internazionale, di informazione all'estero e di sostegno alle produzioni di qualità dello spettacolo dal vivo;

f) collaborano con le regioni nella tutela del patrimonio dello spettacolo dal vivo;

g) partecipano all'elaborazione del piano regionale di costruzione, recupero, restauro, ristrutturazione, adeguamento tecnico e funzionale e conversione degli spazi, delle strutture e degli immobili destinati allo spettacolo dal vivo, ai fini di cui all'articolo 3;

h) collaborano alla verifica, in ambito locale, dell'efficacia dell'intervento pubblico rispetto ai risultati conseguiti, favorendo lo scambio di informazioni e svolgendo attività di osservatorio e di monitoraggio mediante forme di collaborazione in rete;

i) promuovono e sostengono le attività dello spettacolo dal vivo, favorendo il consolidamento del loro rapporto con il territorio in base a criteri di trasparenza ed equità nelle procedure e nelle decisioni; le iniziative direttamente assunte o partecipate dagli enti locali, che rispondono ai suddetti criteri, concorrono a sostenere lo sviluppo complessivo garantendo il necessario equilibrio tra manifestazioni, festival, eventi culturali e la crescita strutturale dello spettacolo dal vivo sul territorio;

j) collaborano con le regioni, alla valorizzazione della conoscenza della storia, delle tradizioni regionali e delle lingue locali attraverso scambi culturali nell'ambito del settore dello spettacolo dal vivo;

k) promuovono e sostengono, d'intesa con le regioni, le residenze di cui all'articolo 5, comma 1, lettera n);

l) nell'ambito degli indirizzi generali definiti dalle regioni per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio di circhi, parchi di divertimento e altre forme di spettacolo viaggianti, le città metropolitane e i comuni definiscono l'elenco delle aree disponibili per ospitare tale attività e rilasciano le relative autorizzazioni;

m) riconoscono e sostengono, in concorso con le regioni, l'attività musicale esercitata nei teatri tenda.

ART. 7

(Osservatorio nazionale dello spettacolo).

1. Nell'attuazione dei compiti di cui all'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163, l'Osservatorio nazionale dello spettacolo, di seguito denominato Osservatorio, svolge funzioni consultive nei riguardi della Conferenza unificata a supporto delle politiche di settore e instaura rapporti continuativi e organici con le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni e gli osservatori territoriali, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera j).

2. Nello svolgimento della propria attività, l'Osservatorio, per l'individuazione di metodologie di lavoro, di condivisione e scambio di dati e di informazioni sulle attività dello spettacolo dal vivo, sui fabbisogni formativi, sulle dinamiche evolutive e previsionali dei diversi settori, sulle politiche di promozione nei riguardi del pubblico, può avvalersi, **senza oneri aggiuntivi**, della collaborazione del sistema universitario nazionale, di istituti di statistica, centri di ricerca e documentazione e di banche dati di organizzazioni rappresentative degli operatori del settore e di altri soggetti pubblici e privati, la cui attività abbia direttamente o indirettamente riferimento allo spettacolo dal vivo

3. **L'Osservatorio partecipa al portale informatico di cui all'art. 3 lett e) con attività di orientamento**, informazione e consulenza in favore dei soggetti che intendono intraprendere attività di spettacolo dal vivo, per l'accesso alle informazioni concernenti i finanziamenti locali, regionali, statali e dell'Unione europea e per servizi di supporto e tutoraggio per le istituzioni e per gli operatori, anche attraverso specifiche banche dati di carattere normativo, amministrativo e professionale, compresa una raccolta di elementi informativi sulle scenografie, i costumi e le attrezzature tecniche esistenti presso i soggetti dello spettacolo dal vivo, ai fini del loro reimpiego per nuovi allestimenti.

4. Nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Osservatorio instaura rapporti di collaborazione con analoghe istituzioni pubbliche e private estere, con particolare riguardo a quelle europee, anche al fine di consentire alle attività italiane dello spettacolo dal vivo la più ampia presenza e integrazione nei processi culturali promossi dall'Unione europea.

5. La Società italiana degli autori ed editori fornisce periodicamente all'Osservatorio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una ricognizione analitica sull'andamento delle attività dello spettacolo

6. **I costi di funzionamento dell'Osservatorio sono assicurati dalla quota del Fus per lo spettacolo dal vivo a ciò destinata.**

Capo II

INTERVENTI DI RIFORMA

ART. 8

(Riorganizzazione delle attività dello spettacolo dal vivo)

1. Al fine di promuovere il processo di semplificazione dell'articolazione strutturale e organizzativa dello spettacolo dal vivo, sono favorite trasformazioni e adeguamenti statutari e societari volti a garantire l'autonomia artistica, l'economicità e l'efficienza delle attività gestionali con l'obiettivo della qualità. A valere sulle preposte risorse già stanziato, le agevolazioni per le aggregazioni tra imprese, di cui all'articolo 4 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si applicano alle operazioni di aggregazione, realizzate attraverso fusione o scissione, effettuate dai soggetti operanti nel settore dello spettacolo dal vivo anche successivamente all'anno 2009.

2. Al fine di garantire responsabilità e trasparenza per il più ampio e libero accesso alla direzione degli enti dello spettacolo dal vivo a prevalente partecipazione pubblica, degli incarichi conferiti è data notizia attraverso pubblici avvisi.

3. Nell'ambito dell'assorbimento delle funzioni del disciolto Ente teatrale italiano e in coerenza con le finalità della presente legge, il Ministero per i beni e le attività culturali, a valere sulla quota delle risorse del Fus già finalizzate alle iniziative dell'ente e

delle risorse umane e strumentali disponibili per lo Stato a seguito della sua soppressione, concorre a promuovere:

- a) la diffusione della cultura dello spettacolo dal vivo all'estero, anche in collaborazione con il Ministero degli affari esteri per l'elaborazione delle strategie di intervento volte ad assicurare una presenza coordinata della cultura italiana all'estero, la selezione delle aree geografiche, degli obiettivi e delle proposte artistiche, mediante forme di collaborazione in rete con gli istituti italiani di cultura all'estero e con enti pubblici stranieri preposti alle medesime finalità;
- b) la realizzazione di nuove iniziative di spettacolo dal vivo in contesti territoriali meno serviti;
- c) la realizzazione di un centro di documentazione, videoteca e museo dello spettacolo per la sistematica e organica raccolta, la catalogazione, il restauro e la conservazione di materiale storico nonché la digitalizzazione della documentazione audiovisiva degli spettacoli, con sede presso il Teatro della Pergola in Firenze e l'allestimento di mostre permanenti ed itineranti;
- d) l'offerta integrata di attività di spettacolo dal vivo, presso musei, aree archeologiche, siti monumentali e naturalistici, attraverso la realizzazione di eventi di spettacolo in grado di favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale e ambientale;
- e) la realizzazione, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le regioni e gli enti locali, di progetti per l'educazione al teatro, alla musica, alla danza e allo spettacolo circense, per una formazione cosciente e motivata del pubblico scolastico e universitario;
- f) (il sostegno alle attività creative e alle iniziative culturali di spettacolo dedicate ai giovani o da loro realizzate, in collaborazione con il Dipartimento della gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche avvalendosi del Teatro Valle in Roma per lo svolgimento di specifiche iniziative di confronto con l'estero e attività di laboratorio e di produzione per la formazione artistica di nuovi talenti nell'ambito della drammaturgia, della regia, della recitazione, della coreografia e della multimedialità, attuate in collaborazione con l'Accademia Silvio d'Amico, l'Accademia nazionale della danza, il Centro sperimentale di cinematografia, le regioni e gli enti locali.)soppresso
- g) l'attività correlata all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 26 comma 3 della presente legge.

4. Per lo svolgimento delle iniziative di cui al comma 3 del presente articolo e di quanto previsto dall'articolo 7, il Ministero per i beni e le attività culturali può (anche) avvalersi secondo specifiche direttive annuali della società ALES – Arte, lavoro e servizi Spa costituita ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e dell'articolo 10, commi 1, lettera a), 2 e 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni.

ART. 9

(Individuazione delle tipologie dell'attività dei soggetti dello spettacolo dal vivo)

1. Per l'individuazione delle tipologie dell'attività dei soggetti dello spettacolo dal vivo ai fini di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), si tiene conto dei seguenti elementi, riferiti all'attività svolta dal soggetto nel triennio precedente:

- a) la quantità, la qualità artistica e la complessità organizzativa degli spettacoli prodotti;
- b) l'innovazione dell'offerta culturale e la valorizzazione delle tradizioni dello spettacolo dal vivo, anche mediante la messa in scena di nuove opere e l'impiego di nuovi talenti;
- c) la continuità del progetto artistico e imprenditoriale in termini culturali, organizzativi ed economici;
- d) il numero degli spettatori paganti, complessivo e medio per ciascuna rappresentazione, nonché le iniziative realizzate per promuovere la crescita della domanda di spettacolo, anche rivolgendosi al mondo della scuola e dell'università, ai ceti meno abbienti e alle aree del disagio sociale;
- e) l'economicità e l'efficienza della gestione, anche in relazione al rapporto tra i costi di produzione e i proventi degli spettacoli e alle caratteristiche dell'organizzazione imprenditoriale;
- f) la rilevante valenza dell'attività internazionale, quando il soggetto abbia costantemente esercitato attività al di fuori del territorio nazionale, anche mediante la partecipazione a scambi culturali con istituzioni estere, tesi a valorizzare la produzione italiana e a promuovere la conoscenza dei linguaggi artistici nazionali;
- g) la preponderante valenza dell'attività nazionale, quando l'impresa abbia costantemente assolto ad una funzione culturale sull'intero territorio nazionale;
- h) la preponderante valenza dell'attività locale, quando l'impresa operi prevalentemente in ambito locale avendo come referente la regione, la provincia, l'area metropolitana o il comune nel cui territorio essa ha sede.

2. Con le medesime procedure adottate per l'attribuzione, la tipologia dell'attività è soggetta a revisione triennale per la verifica della sussistenza, della modifica o della cessazione delle condizioni che hanno prodotto il riconoscimento.

3. Per il primo triennio di applicazione della presente legge, nell'assegnazione delle risorse del FUS, per tutti i soggetti si tiene prevalentemente conto del criterio della spesa storica riferito alla media dell'intervento statale registrata nel triennio immediatamente antecedente alla sua entrata in vigore relativamente all'attività consuntivata.

(Riorganizzazione delle attività dello spettacolo dal vivo)

5. Al fine di promuovere il processo di semplificazione dell'articolazione strutturale e organizzativa dello spettacolo dal vivo, sono favorite trasformazioni e adeguamenti statutari e societari volti a garantire l'autonomia artistica, l'economicità e l'efficienza delle attività gestionali con l'obiettivo della qualità. A valere sulle preposte risorse già stanziare, le agevolazioni per le aggregazioni tra imprese, di cui all'articolo 4 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si applicano alle operazioni di aggregazione, realizzate attraverso fusione o scissione, effettuate dai soggetti operanti nel settore dello spettacolo dal vivo anche successivamente all'anno 2009.

6. Al fine di garantire responsabilità e trasparenza per il più ampio e libero accesso alla direzione degli enti dello spettacolo dal vivo a prevalente partecipazione pubblica, degli incarichi conferiti è data notizia attraverso pubblici avvisi.

7. Nell'ambito dell'assorbimento delle funzioni del disciolto Ente teatrale italiano e in coerenza con le finalità della presente legge, il Ministero per i beni e le attività culturali, a valere sulla quota delle risorse del Fus già finalizzate alle iniziative dell'ente e delle risorse umane e strumentali disponibili per lo Stato a seguito della sua soppressione, concorre a promuovere:



- h) la diffusione della cultura dello spettacolo dal vivo all'estero, anche in collaborazione con il Ministero degli affari esteri per l'elaborazione delle strategie di intervento volte ad assicurare una presenza coordinata della cultura italiana all'estero, la selezione delle aree geografiche, degli obiettivi e delle proposte artistiche, mediante forme di collaborazione in rete con gli istituti italiani di cultura all'estero e con enti pubblici stranieri preposti alle medesime finalità;
- i) la realizzazione di nuove iniziative di spettacolo dal vivo in contesti territoriali meno serviti;
- j) la realizzazione di un centro di documentazione, videoteca e museo dello spettacolo per la sistematica e organica raccolta, la catalogazione, il restauro e la conservazione di materiale storico nonché la digitalizzazione della documentazione audiovisiva degli spettacoli, con sede presso il Teatro della Pergola in Firenze e l'allestimento di mostre permanenti ed itineranti;
- k) l'offerta integrata di attività di spettacolo dal vivo, presso musei, aree archeologiche, siti monumentali e naturalistici, attraverso la realizzazione di eventi di spettacolo in grado di favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale e ambientale;
- l) la realizzazione, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le regioni e gli enti locali, di progetti per l'educazione al teatro, alla musica, alla danza e allo spettacolo circense, per una formazione cosciente e motivata del pubblico scolastico e universitario;
- m) (il sostegno alle attività creative e alle iniziative culturali di spettacolo dedicate ai giovani o da loro realizzate, in collaborazione con il Dipartimento della gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche avvalendosi del Teatro Valle in Roma per lo svolgimento di specifiche iniziative di confronto con l'estero e attività di laboratorio e di produzione per la formazione artistica di nuovi talenti nell'ambito della drammaturgia, della regia, della recitazione, della coreografia e della multimedialità, attuate in collaborazione con l'Accademia Silvio d'Amico, l'Accademia nazionale della danza, il Centro sperimentale di cinematografia, le regioni e gli enti locali.)soppresso
- n) l'attività correlata all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 26 comma 3 della presente legge.
8. Per lo svolgimento delle iniziative di cui al comma 3 del presente articolo e di quanto previsto dall'articolo 7, il Ministero per i beni e le attività culturali può (anche) avvalersi secondo specifiche direttive annuali della società ALES – Arte, lavoro e servizi Spa costituita ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e dell'articolo 10, commi 1, lettera a), 2 e 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni.

ART. 9

(Individuazione delle tipologie dell'attività dei soggetti dello spettacolo dal vivo)

4. Per l'individuazione delle tipologie dell'attività dei soggetti dello spettacolo dal vivo ai fini di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), si tiene conto dei seguenti elementi, riferiti all'attività svolta dal soggetto nel triennio precedente:
- a) la quantità, la qualità artistica e la complessità organizzativa degli spettacoli prodotti;
- b) l'innovazione dell'offerta culturale e la valorizzazione delle tradizioni dello spettacolo dal vivo, anche mediante la messa in scena di nuove opere e l'impiego di nuovi talenti;
- c) la continuità del progetto artistico e imprenditoriale in termini culturali, organizzativi ed economici;
- d) il numero degli spettatori paganti, complessivo e medio per ciascuna rappresentazione, nonché le iniziative realizzate per promuovere la crescita della domanda di spettacolo, anche rivolgendosi al mondo della scuola e dell'università, ai ceti meno abbienti e alle aree del disagio sociale;
- e) l'economicità e l'efficienza della gestione, anche in relazione al rapporto tra i costi di produzione e i proventi degli spettacoli e alle caratteristiche dell'organizzazione imprenditoriale;
- f) la rilevante valenza dell'attività internazionale, quando il soggetto abbia costantemente esercitato attività al di fuori del territorio nazionale, anche mediante la partecipazione a scambi culturali con istituzioni estere, tesi a valorizzare la produzione italiana e a promuovere la conoscenza dei linguaggi artistici nazionali;
- g) la preponderante valenza dell'attività nazionale, quando l'impresa abbia costantemente assolto ad una funzione culturale sull'intero territorio nazionale;
- h) la preponderante valenza dell'attività locale, quando l'impresa operi prevalentemente in ambito locale avendo come referente la regione, la provincia, l'area metropolitana o il comune nel cui territorio essa ha sede.
5. Con le medesime procedure adottate per l'attribuzione, la tipologia dell'attività è soggetta a revisione triennale per la verifica della sussistenza, della modifica o della cessazione delle condizioni che hanno prodotto il riconoscimento.
6. Per il primo triennio di applicazione della presente legge, nell'assegnazione delle risorse del FUS, per tutti i soggetti si tiene prevalentemente conto del criterio della spesa storica riferito alla media dell'intervento statale registrata nel triennio immediatamente antecedente alla sua entrata in vigore relativamente all'attività consuntivata.
1. imprese e dalle imprese già esistenti con l'indicazione specifica, per queste ultime, delle somme destinate a ciascun progetto nei rispettivi bilanci.
2. Nell'ambito del Fondo di cui al comma 1, il 50 per cento delle risorse annue è riservato al finanziamento di progetti destinati all'innovazione interdisciplinare, alla promozione e al sostegno di giovani autori teatrali, compositori, coreografi o gruppi musicali, di danza e dei nuovi linguaggi e alla realizzazione delle loro opere; il 25 per cento annuo a borse di studio in favore di ricercatori di tecniche e linguaggi dello spettacolo dal vivo; il restante 25 per cento alla promozione della musica, della danza e del teatro mediante il sostegno all'attività dei soggetti più rappresentativi a livello regionale e degli organismi di formazione di autori e interpreti di spettacoli contemporanei.
3. Per il conseguimento degli obiettivi inerenti all'innovazione interdisciplinare, si tiene conto dell'attività di ricerca di nuovi linguaggi e di realizzazione di nuove modalità di contaminazione dei generi, dell'apporto di altre forme artistiche o letterarie, della promozione della mobilità degli artisti in ambito nazionale e internazionale e della creazione di presidi culturali in aree poco servite o socialmente disagiate per privilegiare la relazione sociale e l'incontro artistico tra gli attori e il pubblico.
- 4. Alla dotazione del Fondo per l'innovazione e il sostegno ai giovani talenti, pari a 2.500.000 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota del Fus destinata ai settori di attività di cui alla presente legge.**

ART. 14

(Norme di agevolazione e interventi in materia fiscale)

1. In deroga alla normativa vigente, gli organismi dello spettacolo dal vivo sono assimilati alle piccole e medie imprese, usufruendo delle agevolazioni nazionali e comunitarie previste per tale **(settore) fattispecie**.
2. **Dall'anno 2013** è riconosciuto un credito d'imposta, entro il limite massimo complessivo di **350.000** euro annui **per soggetto** operante nel settore dello spettacolo dal vivo, per gli investimenti finalizzati ad attività di formazione di nuovi autori, interpreti, musicisti, cantanti e ballerini dello spettacolo dal vivo, ovvero per gli investimenti finalizzati al recupero, al ripristino o all'ammmodernamento di locali adibiti o da adibire ad attività di spettacolo dal vivo **(, nonché, entro il limite massimo complessivo di 2 milioni di euro annui, per le spese sostenute dalle imprese discografiche, relative alla produzione, alla promozione e alla commercializzazione di opere prime musicali realizzate da artisti italiani.)** **soppresso**. I suddetti crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
3. **La misura del beneficio**, i requisiti e le modalità per la fruizione dei crediti d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo, le tipologie degli investimenti e delle spese agevolabili, nonché le relative disposizioni applicative, sono definiti con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. **Il medesimo decreto provvede a fissare le modalità di riduzione dei crediti di imposta in caso di insufficiente copertura finanziaria rispetto alle dimostrate esigenze**
4. **(L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 325 a 340, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è estesa alle imprese operanti nel settore della produzione di video.)** **soppresso**
5. **Dall'anno 2013**, le spese documentate sostenute dai soggetti operanti nel settore dello spettacolo dal vivo in forma non continuativa o professionale per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche strumentali allo svolgimento dell'attività artistica, nonché le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, funzionalmente necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa derivante da rapporti di scrittura o di lavoro in associazione, sono deducibili, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nelle misure e secondo le modalità previste dall'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.
6. **(Le disposizioni degli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, si applicano anche alle associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, nei limiti di importo previsti per le associazioni sportive dilettantistiche.)** **soppresso**
7. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di **(associazioni) iniziative** senza scopo di lucro operanti nel settore dello spettacolo dal vivo costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a **(200.000) 100.000** euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
8. All'articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero per le spese di iscrizione e frequenza a corsi di istruzione nello spettacolo dal vivo rientranti nelle tipologie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, organizzati o tenuti da istituti, scuole, fondazioni o enti associativi".
9. Ai soggetti operanti nel settore dello spettacolo dal vivo si applica il regime di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, anche qualora esse superino il limite dell'ammontare dei ricavi previsto dal comma 1 del medesimo articolo 18.
10. **(L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Le agevolazioni possono essere fruite soltanto a decorrere dalla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea.)**
11. **Alla copertura economica degli interventi si provvede mediante riduzione di 5.000.000 euro annui della quota del Fus destinata ai settori di attività di cui alla presente legge e l'utilizzo di una quota parte della dotazione annuale dei fondi lotto assegnata al Ministero per i beni e le attività culturali dalla legge 23 dicembre 1996, n. 62 e successive modificazioni per interventi sullo spettacolo.**

ART. 15

(Educazione e formazione culturale)

1. La Repubblica riconosce l'alto valore educativo e formativo delle arti dello spettacolo quali elementi fondamentali di crescita culturale dell'individuo e della collettività, di integrazione e di contrasto del disagio sociale nelle sue manifestazioni.
2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche e delle università, formula linee di indirizzo per promuovere l'inserimento della musica, della sua storia, dell'educazione all'ascolto e della pratica strumentale e corale, della storia del teatro e della pratica delle tecniche di recitazione e del teatro di figura, della storia della danza e della pratica della danza e della tradizione circense tra le attività curriculari ed extracurriculari.
3. Al fine di favorire la formazione culturale e la pratica artistica, amatoriale e professionale, delle nuove generazioni, sono attivate forme di collaborazione tra istituzioni scolastiche e universitarie e soggetti professionali operanti nei settori dello spettacolo dal vivo.



ART. 16

(Formazione professionale e alta formazione)

1. La Conferenza unificata promuove intese e accordi per la definizione degli indirizzi generali per la formazione del personale artistico, tecnico e amministrativo e di figure professionali legate allo sviluppo delle nuove tecnologie nello spettacolo dal vivo, promuovendo il coordinamento nazionale delle iniziative formative e la condivisione delle linee di intervento.
2. Le regioni, avvalendosi di poli formativi, con attività comprovata di almeno cinque anni, università ed enti pubblici e soggetti privati operanti nel settore, curano, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, la formazione e l'aggiornamento, permanenti e continui, del personale dei profili tecnico-professionali dello spettacolo dal vivo, quali scenografo, tecnico delle luci e del suono, costumista, truccatore e parrucchiere di scena, e assicurano l'adeguato livello di qualificazione professionale e di specializzazione degli amministratori, organizzatori ed altri operatori del settore.
3. Lo Stato sostiene l'alta formazione nelle discipline dello spettacolo dal vivo, con particolare riferimento ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche e alle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza. Previa intesa in sede di Conferenza unificata, lo Stato promuove corsi di alta qualificazione professionale, anche a carattere di scambio internazionale, organizzati da soggetti pubblici e privati e rivolti alla formazione e alla selezione di giovani artisti, per favorire la circolazione di esperienze artistico-formative.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali (**sentito il parere di una commissione di esperti nominata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali**) e d'intesa con la Conferenza unificata, sono individuati i criteri nazionali per il riconoscimento delle scuole di alta formazione nella danza classica e contemporanea e delle scuole di ballo. I medesimi decreti stabiliscono altresì le caratteristiche delle strutture e delle persone incaricate dell'insegnamento, i titoli, i curricula e gli altri requisiti necessari per l'accesso ai corsi integrativi, nonché le modalità di verifica periodica della qualificazione.
5. L'insegnamento della danza, limitatamente ad allievi di età inferiore a quattordici anni, è riservato a chi è in possesso dell'attestato di cui al comma 6.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali (**sentito il parere della commissione di cui al comma 4**) e previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono individuati i criteri di rilascio degli attestati per l'insegnamento della danza ad allievi di età inferiore a quattordici anni.
7. **E' riconosciuta all' (L')Accademia d'arte circense**, con sede a Verona, la funzione (di promuove specifica attività) didattica e professionale di formazione e perfezionamento per gli operatori circensi. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, (sostiene e) promuove **l'attività del (il) Centro educativo di documentazione delle arti circensi (CEDAC) di Verona** per la costituzione di un archivio permanente di studio delle arti circensi e di quelle affini, anche al fine di istituire un museo del circo e di mettere a disposizione di ricercatori, studiosi e studenti materiali informativi di approfondimento sulle arti circensi.
8. La Scuola superiore della pubblica amministrazione concorre alla formazione del personale dirigente per la gestione delle istituzioni culturali dello spettacolo e per la direzione dei servizi culturali delle regioni e degli enti locali. Con regolamento adottato con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.

ART. 17

(Banca dati professionale del personale dello spettacolo dal vivo)

1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali, **in collaborazione con l' Ente nazionale di previdenza sociale (INPS), al cui interno è confluito l'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS) ai sensi del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214**, e con il servizio «Listaspettacolo.it» di cui all'articolo 19, comma 7, è istituita una banca dati professionale in cui è iscritto, a domanda, il personale appartenente ai quadri artistici, tecnici e organizzativi dello spettacolo dal vivo, in base ad autocertificazione curriculare soggetta alla verifica da parte del medesimo Ministero.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, acquisito il parere del Consiglio dello spettacolo dal vivo di cui all'articolo 21, determina con proprio decreto i requisiti necessari per l'iscrizione nella banca dati.

ART. 18

(Disposizioni in materia di rappresentanza contrattuale degli artisti professionisti)

1. Fermo restando che le attività di cui all'articolo 2, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 sono riservate alle Agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, il procuratore degli artisti professionisti è la persona fisica che, in forza di contratto di mandato conferito dal professionista, cura e promuove professionalmente i rapporti:
 - a) tra gli artisti professionisti e gli organizzatori di attività di pubblico spettacolo ai fini della stipulazione di un contratto di prestazione artistica;
 - b) tra due soggetti che rappresentano società od organizzatori di spettacoli privati e pubblici, per la conclusione di contratti di ingaggio per artisti e musicisti professionisti.
2. Il procuratore cura gli interessi dell'artista professionista, che gli conferisce procura al fine di:
 - a) promuovere, trattare e definire, in nome e per conto dell'artista, i programmi, i luoghi e le date delle prestazioni, nonché le condizioni normative e finanziarie e le modalità di organizzazione delle attività;



- b) prestare opera di consulenza in favore dell'artista nelle trattative dirette alla stipulazione del contratto, ovvero predisporre la redazione dei contratti che regolano le prestazioni artistiche e sottoscrivere gli stessi in nome e per conto dell'artista;
- c) provvedere alla consulenza per tutti gli adempimenti di legge, anche di natura previdenziale e assistenziale, relativi o conseguenti al contratto di prestazione artistica;
- d) assistere l'artista nell'attività diretta alla definizione del contenuto, della durata, del compenso e di ogni altra pattuizione relativa al contratto di prestazione artistica.

3. L'esercizio della professione di procuratore è subordinato all'iscrizione in un apposito registro nazionale e in un ruolo regionale istituiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo provvedimento sono disciplinati le modalità e i requisiti per l'iscrizione e le cause di decadenza, nonché la composizione degli organi preposti alla gestione dei ruoli regionali i cui iscritti confluiscono nel registro nazionale.

4. Agli organizzatori culturali, che in via prevalente, stabile e continuativa promuovono e rappresentano gli artisti e ne producono, organizzano e allestiscono gli spettacoli, anche di musica popolare contemporanea dal vivo, svolgendo attività manageriale ed economica nel settore, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo.

ART. 19. **STRALCIATO**

(Misure di tutela sociale e disposizioni per agevolare l'avviamento al lavoro in favore dei lavoratori dello spettacolo dal vivo).

1. La Repubblica sostiene la creazione artistica dal vivo mediante misure concernenti la contrattualistica e la tutela sociale dei lavoratori dello spettacolo, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005, che svolgono la propria attività lavorativa in modo atipico, intermittente, differenziato nei tempi e nei luoghi, con rapporti di lavoro di natura autonoma o subordinata, e con una flessibilità e mobilità che costituiscono elementi caratteristici dell'esercizio dell'attività artistica svolta in modo professionale e non limitata alle prestazioni in scena. Al comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contratto di lavoro intermittente può, in ogni caso, essere stipulato con riferimento alle prestazioni rese dai lavoratori dello spettacolo dal vivo»

2. L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è estesa ai lavoratori di cui al comma 1.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite politiche attive di sostegno del reddito e del reinserimento occupazionale in favore delle categorie artistiche e tecniche dei lavoratori dello spettacolo dal vivo.

4. Tra le politiche di cui al comma 3 rientrano:

a) la costituzione di un apposito fondo presso l'ENPALS;

b) la definizione di uno specifico trattamento sostitutivo della retribuzione, subordinato alla cessazione dell'attività lavorativa, fino al conseguimento dell'età pensionabile anticipata prevista per la categoria, pari al 60 per cento della retribuzione media percepita negli ultimi tre anni in favore di coloro che abbiano raggiunto un'età anagrafica minima di 45 anni per le donne e di 50 anni per gli uomini e di un'anzianità contributiva di almeno venti anni;

c) la cumulabilità, entro il limite massimo dell'ultima retribuzione semestrale annuale, della prestazione di sostegno al reddito fruita a seguito di cessazione del rapporto di lavoro, con i redditi di lavoro dipendente e autonomo;

d) la possibilità del riscatto laurea ai fini pensionistici.

5. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Collocamento nazionale lavoratori dello spettacolo il servizio «Listaspettacolo.it». Al fine di contribuire all'incontro tra domanda e offerta nel settore dello spettacolo dal vivo, il servizio svolge funzioni di monitoraggio statistico e di valutazione delle politiche del lavoro.

6. I soggetti dello spettacolo, nello svolgimento della loro attività, hanno facoltà di assumere lavoratori minori espletando tutte le pratiche di avviamento presso l'ispettorato del lavoro competente per il luogo in cui esse hanno sede. L'ispettorato comunica agli ispettorati competenti per i luoghi in cui si svolge l'attività di aver rilasciato le debite autorizzazioni, per l'esecuzione delle eventuali attività ispettive.

7. La Società italiana degli autori ed editori e gli istituti ad essa collegati, al fine di favorire la crescita e lo sviluppo dello spettacolo contemporaneo dal vivo, garantiscono alle opere prime, ai nuovi talenti e a chi promuove attività in loro favore l'applicazione di apposite agevolazioni e l'attribuzione di tutti i diritti relativi al loro operato.

ART. 20

(ARCUS Spa)

1. La Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo-ARCUS Spa, nell'ambito delle proprie risorse umane, finanziarie e strumentali, sostiene lo spettacolo dal vivo, compartecipando a rilevanti progetti strutturali di costruzione, recupero, conversione, ammodernamento e adeguamento tecnologico e funzionale di immobili già adibiti o da adibire ad attività polivalenti dello spettacolo, o partecipando a iniziative volte a rendere pienamente fruibili le manifestazioni culturali da parte dei disabili, secondo le linee di indirizzo definite in sede di Conferenza unificata.

ART. 21

(Consiglio dello spettacolo dal vivo)

1. È istituito, senza oneri aggiuntivi per l'erario, il Consiglio dello spettacolo dal vivo, articolato in quattro comitati tecnici: musica, teatro, danza, circo e spettacolo popolare. Esso è composto dal presidente, nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, e da venti membri designati, nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione, nel numero di:



- a) sei dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) sei dal Ministro per i beni e le attività culturali;
- c) quattro dalle associazioni datoriali del settore dello spettacolo dal vivo maggiormente rappresentative a livello nazionale, rispettivamente, delle imprese di musica, teatro, danza, circo e spettacolo viaggiante nonché quattro dalle associazioni sindacali dei lavoratori dello spettacolo dal vivo maggiormente rappresentative a livello nazionale e firmatarie dei relativi contratti nazionali di lavoro.
2. I componenti del Consiglio restano in carica tre anni, con mandato rinnovabile una sola volta, e sono scelti tra esperti aventi comprovate e specifiche competenze professionali, artistiche, organizzative, dirigenziali e contabili, che non versino in situazioni di incompatibilità diretta o indiretta in rapporto alla contribuzione pubblica.
3. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio sono disciplinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Entro lo stesso termine, con decreto del medesimo Ministro, sono nominati i componenti del Consiglio. Con successivo decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti.
4. In caso di impedimento il presidente è sostituito nelle sue funzioni dal vice presidente, eletto dal Consiglio tra i propri membri. In caso di impedimento di entrambi presiede il membro più anziano per età. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.
5. Il Consiglio svolge la propria attività in seduta plenaria e nei comitati tecnici. I membri di cui al comma 1, lettera c), partecipano ai lavori del Consiglio e dei comitati tecnici con voto consultivo. Ai lavori del Consiglio e dei comitati tecnici partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali o persona da lui designata.
6. Il Consiglio, in seduta plenaria, si esprime:
- a) sugli indirizzi generali per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo, sui criteri e sulle modalità di concessione e di erogazione dei contributi a valere sul FUS per la quota spettante allo Stato, con l'adozione di specifici indirizzi per l'attività interdisciplinare di prosa, musica, danza circo e spettacolo popolare;
- b) sull'individuazione della quota del FUS da destinare alle regioni ai sensi dell'articolo 3;
- c) sulla ripartizione tra le regioni della quota parte del FUS loro destinata;
- d) sul riconoscimento e sulla permanenza delle tipologie di cui all'articolo 9;
- e) sulla quota di partecipazione statale agli accordi di programma di cui all'articolo 10;
- f) sull'utilizzo di risorse aggiuntive destinate al sostegno dello spettacolo dal vivo;
- g) sulle iniziative per lo sviluppo e il riequilibrio territoriale delle attività dello spettacolo dal vivo;
- h) sulle questioni di rilievo generale interessanti lo spettacolo dal vivo e sulle altre questioni ad esso deferite su iniziativa del Ministro per i beni e le attività culturali, su richiesta dei rappresentanti designati dal Ministro medesimo, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o sui temi proposti dalle associazioni dei datori di lavoro, dalle associazioni sindacali dei lavoratori del settore e dalle associazioni di promozione sociale degli spettatori dello spettacolo dal vivo, a carattere nazionale, in possesso dei requisiti di legge e legalmente costituite e operanti da almeno un anno.

ART. 22

(Comitati tecnici)

1. I comitati tecnici di cui al comma 1 dell'articolo 21 sono composti da cinque membri scelti in base e alla competenza nelle materie attribuite a ciascun comitato.
2. I comitati tecnici sono presieduti dal presidente o, su sua delega, dal vicepresidente del Consiglio, e deliberano a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. I comitati tecnici si avvalgono della consulenza amministrativa del direttore generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali.
3. I comitati tecnici si esprimono:
- a) sulla normativa di riferimento del settore e sui criteri e parametri attuativi dei progetti di prioritario interesse internazionale e nazionale;
- b) sulla ripartizione delle risorse all'interno del settore di riferimento relativamente ai progetti di prioritario interesse internazionale e nazionale;
- c) sull'istruttoria relativa agli oggetti di cui all'articolo 21, comma 6, lettere d, e), f), g);
- d) sulla valutazione preventiva e consuntiva dei progetti di attività di prioritario interesse internazionale e nazionale per l'erogazione di contributi triennali in forma convenzionata;
- e) sull'esame di specifiche questioni concernenti il settore di riferimento.

Capo III

ATTIVITÀ SETTORIALI

ART. 23

(Attività liriche e musicali)

1. La musica, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce, in tutti i suoi generi e manifestazioni, ivi compresa la musica popolare contemporanea, aspetto fondamentale della cultura e insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività. È riconosciuta la necessità della sua esecuzione dal vivo come fattore costitutivo della sua esistenza e salvaguardia per le attuali e future generazioni, nonché del valore culturale e storico dei suoi autori
2. La Repubblica tutela e valorizza le attività liriche, lirico-concertistiche, orchestrali, musicali e dei teatri di tradizione, riconosce l'importanza dei soggetti che favoriscono la produzione musicale nelle sue varie forme di diffusione, dal vivo, discografica, video e con mezzi telematici, favorisce la formazione dei patrimoni delle istituzioni e ne valorizza lo sviluppo in riferimento alle forme di

produzione, di promozione, di coordinamento e di ricerca che, con carattere di continuità, promuovono:

- a) la conservazione del patrimonio storico della musica di tutti i generi, degli archivi delle istituzioni, nonché la raccolta e la diffusione di documenti e di statistiche di interesse musicale;
- b) la tutela del repertorio classico, compreso il jazz, e la produzione contemporanea di nuovi autori, con la promozione dell'attività degli interpreti e degli esecutori nazionali;
- c) la sperimentazione e la ricerca di nuovi linguaggi musicali;
- d) la diffusione della cultura musicale sull'intero territorio nazionale attraverso la distribuzione di opere e la realizzazione di concerti, nonché la promozione e la formazione del pubblico, in particolare giovanile, avvalendosi, d'intesa con le scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni musicali finanziate dallo Stato;
- e) la realizzazione di eventi e di manifestazioni a carattere di festival, rassegne e premi per il confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche italiane e straniere;
- f) la formazione, lo studio e il perfezionamento del canto, dello strumento musicale e della composizione, anche attraverso forme di collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, nonché la realizzazione di corsi e di concorsi di alta qualificazione professionale;
- g) l'attività di complessi musicali;
- h) la diffusione all'estero della produzione musicale nazionale e la promozione della musica, dei compositori e degli interpreti musicali qualificati, anche attraverso programmi pluriennali organici;
- i) la diffusione della musica jazz, popolare contemporanea e per le immagini, quale importante forma espressiva contemporanea e patrimonio artistico-culturale di rilevante interesse sociale;
- j) la conservazione, il sostegno, la valorizzazione e l'ampliamento degli spazi polifunzionali, inclusi i teatri tenda, di fruizione dello spettacolo, sport e tempo libero adeguati alle esigenze strutturali e artistiche per la realizzazione e l'ascolto di concerti e di tutte le forme dello spettacolo dal vivo.

ART. 24

(Attività teatrali)

1. Il teatro, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce aspetto fondamentale della cultura e insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività.
2. La Repubblica tutela e valorizza le attività teatrali professionali e amatoriali, per queste ultime con la prioritaria competenza degli enti locali, e ne promuove lo sviluppo, senza distinzione di generi, con riferimento alle forme di produzione, di distribuzione, di promozione e di ricerca che, con carattere di continuità, promuovono:
 - a) un rapporto permanente tra un complesso organizzato di artisti, tecnici e amministratori e la collettività di un territorio per realizzare un progetto integrato di produzione, promozione e ospitalità;
 - b) la tradizione, l'innovazione, la drammaturgia contemporanea, il teatro per l'infanzia e le nuove generazioni, il teatro di figura e di strada;
 - c) l'azione imprenditoriale a carattere di diffusione nazionale che valorizzi l'incontro tra domanda e offerta teatrale, con particolari incentivi se detta azione viene svolta anche nelle aree del Paese meno servite, in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività nella fruizione di un servizio culturale;
 - d) una qualificata azione di distribuzione e ospitalità dello spettacolo, di promozione e di formazione del pubblico, in particolare giovanile, tesa a diffondere la cultura teatrale;
 - e) la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionali del personale artistico, tecnico e amministrativo, nonché l'impiego di nuove tecnologie;
 - f) la realizzazione di eventi e di manifestazioni a carattere di festival e di rassegna per il confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche italiane e straniere;
 - g) la diffusione della presenza del teatro italiano all'estero.
3. L'attività riconosciuta con il carattere della stabilità dovrà attenersi a criteri atti a promuovere e sostenere:
 - a) la capacità produttiva nell'ambito delle funzioni e dei territori di riferimento;
 - b) la promozione degli autori contemporanei italiani ed europei;
 - c) la formazione di nuove generazioni di interpreti anche attraverso un loro adeguato inserimento nell'attività produttiva;
 - d) il perseguimento di un corretto rapporto tra attività produttiva e di ospitalità per un equilibrato sviluppo del sistema teatrale in ambito locale e nazionale.

ART. 25

(Attività di danza)

1. La danza, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce, in tutti i suoi generi e manifestazioni, aspetto fondamentale della cultura e insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività.
2. La Repubblica favorisce lo sviluppo delle attività professionali di danza che, con carattere di continuità, promuovono:
 - a) un rapporto permanente tra un complesso organizzato di artisti, tecnici e amministratori e la collettività di un territorio per realizzare un progetto integrato di produzione, promozione e ospitalità di particolare valenza culturale e con significativa attenzione alla tradizione della danza;
 - b) la danza classica e contemporanea, la sperimentazione e la ricerca della nuova espressività coreutica e l'integrazione delle arti sceniche;
 - c) un itinerario geografico che valorizzi l'incontro tra domanda e offerta della danza, anche con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite, in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività nella fruizione di un servizio culturale;



- d) una qualificata azione di distribuzione della danza e di promozione e di formazione del pubblico, in particolare giovanile, volta a diffondere, quale servizio sociale, la cultura della danza e a sostenere l'attività produttiva;
- e) la realizzazione di eventi e di manifestazioni a carattere di festival e di rassegna per il confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche italiane e straniere;
- f) la diffusione della presenza della danza italiana all'estero.

ART. 26

(Circhi, spettacolo viaggiante, artisti di strada e spettacolo popolare)

1. La Repubblica promuove e tutela la tradizione circense, degli spettacoli viaggianti, degli artisti di strada e dello spettacolo popolare, riconoscendone il valore sociale e culturale.
2. La Repubblica, in attuazione di quanto disposto al comma 1, valorizza le attività di cui al medesimo comma nelle diverse tradizioni ed esperienze e ne sostiene lo sviluppo attraverso:
 - a) la produzione di spettacoli di significativo valore artistico e impegno organizzativo, realizzati da persone giuridiche di diritto privato caratterizzate da un complesso organizzato di artisti, con un itinerario geografico che valorizzi l'incontro tra domanda e offerta, anche con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite, in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività nella fruizione di un servizio culturale;
 - b) iniziative promozionali, quali festival nazionali e internazionali e attività editoriali;
 - c) iniziative di consolidamento e di sviluppo dell'arte di strada e della tradizione circense e popolare mediante un'opera di assistenza, formazione, addestramento e aggiornamento professionali;
 - d) la diffusione all'estero della presenza delle attività italiane di cui al presente comma;
3. La Repubblica sostiene lo sviluppo e la qualificazione dell'industria dello spettacolo viaggiante anche attraverso l'istituzione di appositi registri per l'attestazione del possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali per lo svolgimento di tale attività. La disciplina concernente l'istituzione dei registri di cui al periodo precedente è definita con regolamento adottato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
4. (I comuni, nell'esercizio della propria autonomia tributaria, possono riconoscere, con oneri integralmente a carico dei rispettivi bilanci, esenzioni dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per le esibizioni degli artisti di strada, nonché in favore dei circhi che non prevedono la presenza, l'utilizzo e l'esibizione di animali, neppure per meri fini espositivi.) ~~soppresso~~

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27
(Decadenze)

1. All'atto dell'insediamento del Consiglio dello spettacolo dal vivo di cui all'articolo 21 della presente legge, decadono i componenti delle sezioni dello spettacolo dal vivo della Consulta dello spettacolo e delle Commissioni consultive per la musica, per la danza, per il teatro, per il circo e lo spettacolo viaggiante, di cui agli articoli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89.

Art. 28.
(Coordinamento normativo).

1. Con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al coordinamento delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, con le disposizioni della presente legge.

Art. 29
(Autorizzazione Comunità Europea)

1. L'efficacia delle misure che realizzano aiuti di Stato ai sensi del Trattato istitutivo della Comunità Europea, è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea. Il Ministro per i beni e le attività culturali provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione Europea.
2. Le agevolazioni possono essere fruite soltanto a decorrere dalla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea.

Ai lettori

Il testo in neretto e sottolineato riporta modifiche e suggerimenti al disegno di legge proposti dalle commissioni parlamentari